



I BES e le strategie di intervento: il Piano Didattico Personalizzato

di A. Capuano, F. Storace, L. Ventriglia

I Bisogni Educativi Speciali: strategie di intervento

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota Ministeriale del 22 novembre 2013, aventi come oggetto l’emanazione di disposizioni di tutela degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)*, hanno aperto un ampio spazio di dialogo e di confronto nel mondo della scuola.

Tali documenti ministeriali hanno esteso a tutti gli alunni in situazione di difficoltà il diritto alla **personalizzazione** dell’apprendimento, richiamandosi alla Legge 53/2003 e soprattutto alla Legge 170/2010 di tutela a favore degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)*.

L’azione del MIUR ha voluto dare visibilità ad una popolazione scolastica sommersa, con **difficoltà di apprendimento** e a rischio di **insuccesso formativo**, a una categoria di alunni che necessita di un adeguamento del processo di insegnamento-apprendimento, sottolineando l’importanza di una **presa in carico globale dell’alunno** da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe/team docenti (curricolari e di sostegno) e la necessità di una progettualità complessa incentrata sui processi di **individualizzazione e personalizzazione**.

Individualizzazione e Personalizzazione

Individualizzazione e personalizzazione non sono concetti nuovi, piuttosto affondano le loro radici in un contesto normativo più ampio, cui la Direttiva Ministeriale, la Circolare Ministeriale e la Legge 170/2010 fanno esplicito e costante riferimento.

Più nello specifico, i riferimenti normativi sono: la Legge 53/2003 (Riforma Moratti), il Decreto Legislativo 59/2004 (Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati), il DPR 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Nel decreto 275, agli artt. 2 e 4 è sancito che l'autonomia scolastica *“si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”*. Al comma 1 dell'art.4, si ribadisce che compito delle istituzioni scolastiche è quello di riconoscere e valorizzare le diversità, *“promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”*.

Nelle Linee guida, in merito ai due termini, **individualizzata** e **personalizzata**, che potrebbero apparire sinonimi ma si possono definire come complementari, si specifica che:

«Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - l'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto a una pluralità di dimensioni. L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica e unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo». (Linee guida allegate al DM 5669/2011, pp. 6-7)



Potremmo sintetizzare così:

- **individualizzazione:** percorsi differenti per ottenere risultati comuni;
- **personalizzazione:** percorsi differenti per contenuti, metodologie e risultati.

Nell'ottica dell'**individualizzazione**, che comporta quindi una particolare cura per gli alunni con difficoltà, si possono proporre attività di recupero individuale che l'alunno può svolgere *«per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio»* (Linee guida allegate al DM 5669/2011, p. 6); tali attività individualizzate si possono realizzare *«nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente»*.

In questo contesto assume grande importanza il concetto di analisi qualitativa dell'errore e di feedback formativo quale lavoro di tipo metacognitivo che consente all'insegnante di ricalibrare l'intervento didattico ed educativo e all'alunno di ottenere informazioni di ritorno utili per migliorare la sua prestazione e il suo apprendimento.

Nell'ottica della **personalizzazione** andranno proposte quelle attività volte a valorizzare i talenti degli alunni, le loro specifiche intelligenze, nel rispetto dei ritmi di crescita personali. La personalizzazione si sostanzia, quindi, dell'impiego di una *«varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo»*. (Linee guida allegate al DM 5669/2011, pp. 6-7)

In particolare la Direttiva Ministeriale evidenzia la necessità da parte del Consiglio di classe e del team docenti, che si avvale dell'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e delle considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico *«... di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e*

*studenti con Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato, individuale** o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva **come strumento di lavoro** in itinere per gli insegnanti e abbia la funzione di **documentare** alle famiglie le strategie di intervento programmate».* (Direttiva Ministeriale 27/12/2012, par. 1.5)

Che cosa è il Piano Didattico Personalizzato?

Il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** viene a configurarsi come uno strumento che ha lo scopo di **definire, monitorare e documentare** le strategie adottate dal Consiglio di classe/team dei docenti. In questa nuova ottica, il Piano Didattico Personalizzato è *«...lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale».* (Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013, p. 2)

La redazione del PDP diventa **prescrittiva** nelle situazioni di accertato e certificato DSA; infatti nell'art. 5 del Decreto n.5669/2011, si legge: *“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate”* e nell'art.3.1 delle Linee Guida: *«Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative **dovranno** essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese».*

Viene, invece, affidata alla responsabilità professionale del Consiglio di Classe e del team dei docenti la valutazione dell'**effettiva necessità** di formulare o non formulare un PDP per le altre **situazioni di BES**. *«È compito doveroso dei Consigli di classe o dei*

*teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia **opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica** ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni».* (Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013, p. 2)

Il concetto è ripreso nella Nota Ministeriale del 22 novembre 2013: *“anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare - eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti - casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.”* (Nota Ministeriale del 22 novembre 2013, pag.2,3)

Quanto sopra viene confermato nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014, che, al punto 4, affermano: *“Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato”.*

Alla base della progettazione del PDP c'è la definizione degli interventi didattici individualizzati e personalizzati. Al di là dell'importanza del documento (PDP) e delle sue modalità di utilizzo (individuale/collettiva), ciò che la normativa sottolinea è la necessità della **presa in carico globale dell'alunno** da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe/team docenti (curricolari e di sostegno).

In quest'ottica, il PDP non è un elenco di strumenti compensativi e misure dispensative, ma uno strumento in cui occorre dare priorità all'individuazione di strategie e di metodologie didattiche efficaci per insegnare a eseguire autonomamente un compito e puntare sullo sviluppo delle competenze in piena autonomia.

Il PDP, quindi, non va ridotto a mero presidio strumentale né tantomeno deve essere considerato uno strumento standardizzato. Se così fosse, rischierebbe di tralasciare la dimensione evolutiva, *in fieri*, del progetto educativo-didattico, che pone al centro l'alunno come persona nella sua unicità, nella sua dimensione olistica, nel suo sentirsi capace e disponibile a rappresentarsi in condizione di sviluppo.

Cosa deve contenere il Piano Didattico Personalizzato?

Secondo le indicazioni presenti all'art.3.1 Linee Guida 2011 (Linee guida allegate al DM 5669/2011, p. 8), il PDP per gli studenti con certificazione diagnostica di DSA deve necessariamente contenere almeno le seguenti voci:

- ✓ dati anagrafici dell'alunno;
- ✓ tipologia di disturbo;
- ✓ attività didattiche individualizzate;
- ✓ attività didattiche personalizzate;
- ✓ strumenti compensativi utilizzati;
- ✓ misure dispensative adottate;
- ✓ forme di verifica e valutazione personalizzate.

La normativa non definisce, invece, i contenuti minimi del PDP per gli alunni con BES, quindi la scuola può strutturare questo documento in modo completamente autonomo. Nel testo "*BES e DSA. La scuola di qualità per tutti*", Libri Liberi, Firenze 2013, abbiamo elaborato un format di Piano Didattico Personalizzato per alunni con Bisogni Educativi Speciali scaricabile dal sito:

<https://www.scribd.com/doc/240520095/PDP-BES-Capuano-Storace-Ventriglia>



oppure

<http://social.libriliberi.com/bes-e-dsa/modello-scaricabile-per-il-pdp>

Piano Didattico Personalizzato

per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Anno scolastico:

Premessa

*Il PDP, inteso come strumento di progettazione educativa e didattica, nasce da un'azione sinergica di forze e azioni che garantiscono agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche. I docenti, considerando i punti di forza e i bisogni degli alunni, elaborano ipotesi organizzative e strategie metodologiche nell'ottica di una didattica individualizzata e personalizzata. La redazione del PDP deve contenere e sviluppare alcuni **punti essenziali** che riguardano la descrizione dell'alunno e delle sue caratteristiche educative ed apprenditive, le attività didattiche personalizzate ed individualizzate con particolare riferimento alle metodologie e alle strategie didattiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate, le forme e i criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti.¹*

1. Dati anagrafici dell'alunno

(completare scrivendo nelle righe indicate dai puntini e segnare con una X ove richiesto)

Nome e cognome	
Data di nascita	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Nazionalità	
Classe e Sezione	
Insegnante coordinatore della classe	
Altre informazioni di tipo anagrafico o generale utili ai fini dell'inclusione	

PDP: tempi di elaborazione

L'art. 3.1. delle Linee Guida prevede che il PDP per gli studenti con DSA venga redatto entro il **primo trimestre scolastico** dopo la consegna alla scuola, da parte della famiglia, della certificazione diagnostica, rilasciata dalle strutture specialistiche preposte. La C.M. 8 marzo 2013 evidenzia la necessità di superare e risolvere le difficoltà eventualmente legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi), invitando la scuola ad adottare comunque un PDP anche nel caso di alunni con diagnosi privata di DSA che siano in attesa di certificazione del Servizio Sanitario Nazionale, proprio per evitare che, nelle more delle procedure burocratiche, le persone con disturbo rimangano prive di tutela.

Il PDP deve anche considerarsi un documento flessibile e dinamico, *uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti*; dovrà, pertanto, essere sottoposto periodicamente a **monitoraggio** per essere modificato, eventualmente, nel corso dell'anno scolastico a garanzia che quanto previsto sia effettivamente efficace per lo studente. Tale rivisitazione potrà avvenire secondo una scansione temporale fissata dai docenti o richiesta dalle famiglie.

PDP: corresponsabilità condivisa

Il Piano Didattico Personalizzato costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola. Di qui la necessità che il documento sia firmato dagli insegnanti e dalla famiglia, sottoscritto dal dirigente scolastico e protocollato agli atti della scuola. La firma congiunta indica la corresponsabilità educativa e progettuale dei diversi attori. Il dirigente scolastico rappresenta *«il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati, colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi»* (MIUR Linee Guida, 2011, p. 22). I docenti sono i responsabili e garanti in modo condiviso delle azioni didattiche intraprese e dei criteri di valutazione degli apprendimenti.



Un ruolo importante riveste anche la famiglia “(...) *chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili*” (MIUR, Linee Guida, Cap. 6.5). Per favorire il raccordo con la famiglia, la cui funzione non può limitarsi alla firma del piano didattico personalizzato, dichiarando così di essere stata informata e di accettare le scelte didattiche attivate dalla scuola, è fondamentale sollecitarla a comunicare alla scuola le esperienze sviluppate dallo studente in modo autonomo o attraverso percorsi extrascolastici.

Per rispondere a questa esigenza riteniamo utile il **Questionario per favorire la raccolta di informazioni utili alla stesura e al monitoraggio del PDP** (Capuano A.; Storace F.; Ventriglia L., BES e DSA. La scuola di qualità per tutti, Libri Liberi, pagg.147-152). Questo strumento di condivisione del progetto pedagogico con la famiglia rende operativo e traduce nel concreto le sollecitazioni presenti nelle Linee Guida (6.5 La Famiglia), dove si afferma: *“le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza **mensile o bimestrale**, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, **condiviso** e, ove necessario, **coordinato** con l'azione educativa della famiglia stessa.”*

Altrettanto fondamentale è l'apporto dello studente che potrà contribuire all'attuazione del Piano sentendosi protagonista attivo del proprio progetto personalizzato. Significativo a questo riguardo il supporto di strumenti, come i due questionari: “*Questionario auto-osservativo*” e “*Quando studio mi comporto così*”, presenti nel testo BES e DSA, che si pongono l'obiettivo di promuovere la competenza metacognitiva di ogni studente e rappresentano mezzi efficaci per attivare riflessioni collettive con tutta la classe sulle abilità organizzative e le strategie efficaci per costruire il proprio metodo di studio. È disponibile la versione online del “*Questionario auto-osservativo*” sulla piattaforma <http://social.libriliberi.com>

PDP ed esami di Stato

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado, confermando le disposizioni dedicate agli studenti con DSA per ciò che concerne gli strumenti compensativi e le misure dispensative.

La normativa approfondisce e esplicita la situazione degli studenti con altri Bisogni Educativi Speciali: *“Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. La Commissione (.)esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito **Piano Didattico Personalizzato** e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.” (Circolare Ministeriale prot. n. 3587 del 3 giugno 2014, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione).*

Anche nella situazione dell’esame di Stato a conclusione del percorso di studio assume un ruolo primario il **Piano Didattico Personalizzato**. L’O.M. 37/2014, art. 18, “Esame dei candidati con DSA o con BES”, esplicita: *“La Commissione d’esame considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, **adeguatamente certificate**, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate*



modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011”.

Al punto 4 del medesimo art. 18 si legge: “Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. Commissione d'esame (.) esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.”

Contenziosi e PDP

La Nota USR Piemonte 4 novembre 2014 “Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali: analisi e ricognizione delle più recenti pronunce giurisprudenziali”, analizza alcune sentenze e ordinanze che fanno esplicito riferimento ai Bisogni Educativi Speciali secondo le disposizioni del MIUR e prende in esame lo svantaggio socio-economico nella condizione familiare dello studente, i disturbi dell'apprendimento in assenza di certificazione sanitaria e il disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). La predetta nota riporta anche casi di illegittimità della condotta della scuola relativi a situazioni di DSA. Le difformità dell'attività si

riferiscono a omessa, ritardata o non corretta effettiva attuazione del PDP, alla **mancata predisposizione** dei provvedimenti compensativi e dispensativi; alla assenza di attività di monitoraggio delle misure attuate *in ordine alla scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal Progetto Didattico Personalizzato* legata e alla mancata comunicazione e collaborazione con la famiglia.

È necessario a questo punto chiarire che gli studenti con DSA non hanno comunque diritto ad un lasciapassare per la promozione; infatti, **la Legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva.**

Verso una didattica inclusiva

A conclusione intendiamo esplicitare la finalità della redazione del PDP che non può considerarsi come mero adempimento burocratico. Non possiamo pensare al proliferare massiccio nell'ambito della stessa classe di tanti piani didattici personalizzati, mentre vogliamo sottolineare il ruolo fondamentale della didattica inclusiva.

Le misure di didattica individualizzata e personalizzata hanno senso solo se inserite in una rimodulazione complessiva della prassi didattica, volta a includere nel lavoro tutti gli studenti. Si parla, pertanto, di **didattica inclusiva**, cioè utile per tutti, perché mira a rendere più efficace il lavoro del docente e a far acquisire ai ragazzi un metodo di studio sicuro ed efficiente (Ventriglia e Olivieri, 2012).

Anche nella Direttiva Ministeriale si specifica che è *«sempre più urgente adottare una didattica che sia “denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale»*. (Direttiva Ministeriale 27/12/2012, par. 1.6)

È importante, quindi, chiarire il concetto che l'approccio didattico deve essere unico ma non uniforme, valido per tutta la classe, pur nella specificità dei singoli disturbi e funzionamenti. Non occorrono tante didattiche; occorre, invece, un nuovo modello



didattico inclusivo che tenga conto della complessità della classe e che utilizzi differenti modalità e strumenti per tutti.

.....

Glossario

***Bisogni Educativi Speciali**

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 si precisa che l'area dello svantaggio scolastico, comprendente alunni con difficoltà nell'ambito dell'apprendimento (Cornoldi, 1999) e dello sviluppo di competenze, è articolata in tre grandi sottocategorie: disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Nella prima categoria, quella della disabilità, rientrano tutti gli alunni la cui difficoltà è certificata ai sensi della Legge 104/92.

Nella seconda categoria, quella dei disturbi evolutivi specifici, rientrano tutte quelle problematiche che non vengono o non possono essere certificate ai sensi della Legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all'insegnante di sostegno.

In questa macroarea sono compresi i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia), i disturbi specifici del linguaggio (o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale), i deficit delle abilità non verbali, quali il disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale (presenza di adeguate abilità verbali e difficoltà nelle aree dell'apprendimento scolastico che richiedono l'elaborazione cognitiva di informazioni visive e spaziali), i deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD, anche in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva), i disturbi dello spettro autistico lieve (che non rientra nelle casistiche della Legge 104/92), il funzionamento intellettivo limite o borderline.

L'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, affrontata nella Direttiva Ministeriale, viene successivamente approfondita nella Circolare

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013: *«Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».* (Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013, p. 3)

* DSA

La nota MIUR 22/11/2013 fa una distinzione tra **ordinarie difficoltà** di apprendimento, **gravi difficoltà** e **disturbi di apprendimento**.

- **Ordinarie difficoltà:** *"momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno"*.
- **Gravi difficoltà:** *"difficoltà che hanno carattere più stabile e che presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate"*.
- **Il disturbo di apprendimento:** *"ha carattere permanente e base neurobiologica"*.

Mentre le difficoltà di apprendimento possono essere superate, il disturbo, avendo una base costituzionale, resiste ai trattamenti messi in atto dall'insegnante e persiste nel tempo, pur potendo presentare notevoli cambiamenti. (Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, 17 aprile 2013)

I disturbi coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici e comprendono:

- **dislessia**, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);

- **disortografia**, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- **disgrafia**, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- **discalculia**, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).

Bibliografia

Capuano A., Storace F., Ventriglia L., BES e DSA. La scuola di qualità per tutti, Firenze, Libri Liberi, 2013.

Legge 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento. Decreto attuativo n. 5669/2011.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (allegate al DM 5669/2011).

Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (17/03/2013).

MIUR, Direttiva Ministeriale, «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica», 27 dicembre 2012.

MIUR, Circolare Ministeriale n. 8, «Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica», Roma, 6 marzo 2013.

MIUR Nota prot.n. 3587 del 3 giugno 2014: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

MIUR, Ordinanza Ministeriale N. 37 19 maggio 2014, "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014".



Nota USR Piemonte 4 novembre 2014 “Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali: analisi e ricognizione delle più recenti pronunce giurisprudenziali.”

Ventriglia L. e Olivieri A., DSA. Strumenti per una didattica inclusiva, Milano, A. Mondadori Scuola, 2012.